

CODICE DEONTOLOGICO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

1. Ogni Partecipante, con l'adesione alla Fondazione senza finalità di lucro denominata "Fondazione italiana per l'educazione alimentare", nel seguito abbreviata in "Fondazione", manifesta la propria lealtà alla stessa e ai suoi principi, nei quali si riconosce, e s'impegna a rispettarne lo Statuto, la Carta dei Valori e il presente Codice Deontologico.
2. Ogni Partecipante è tenuto:
 - a operare nell'interesse della Fondazione e a rispettarne lo spirito solidaristico, solidale e mutualistico collaborando con la struttura che la governa;
 - a non danneggiare, con parole o con fatti, l'immagine della "Fondazione", degli enti e degli altri soci che la compongono;
 - a rispettare le regole della morale, della riservatezza, dell'etica professionale nonché della convivenza civile.
3. Ogni Partecipante, preso atto del carattere non lucrativo della Fondazione, s'impegna a prestare la propria opera senza fini di lucro o contropartite di carattere economico, in base a quanto stabilito per il proprio livello di partecipazione e salvo il caso di incarichi specifici, anche in ordine ai singoli progetti che la Fondazione andrà a realizzare, formalmente assegnati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e salvo quanto previsto dallo Statuto.
4. I Partecipanti, o qualsiasi struttura organizzativa in cui si articola la Fondazione, devono rispettare i ruoli e le regole stabiliti dallo Statuto, le deleghe formalmente ricevute e le norme di legge.
5. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione degli scopi della Fondazione sono riservati al Consiglio di Amministrazione, tranne quelli spettanti alla decisione dei Partecipanti o dell'Assemblea, in base alla legge o allo Statuto;
6. I Partecipanti non possono svolgere attività professionale verso altri soggetti a nome della Fondazione, salvo autorizzazione scritta del Presidente o delega del Consiglio di Amministrazione;
7. I singoli Partecipanti, fisici o giuridici, non possono prendere impegni verso terzi per conto della Fondazione, senza esplicita approvazione e delega del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea e dei Partecipanti.
8. I Partecipanti, anche nelle persone che ne hanno la rappresentanza, nell'accettare cariche che presuppongano responsabilità operative o di immagine, s'impegnano:
 - a onorare i ruoli assunti, rispettando le regole dell'etica e della trasparenza, affinché la fondazione possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
 - a denunciare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
 - alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
9. I Partecipanti non possono far parte di enti, società o associazioni che abbiano finalità o obiettivi incompatibili con l'attività della Fondazione, né assumere cariche istituzionali in organizzazioni in concorrenza con la Fondazione stessa.
10. I Partecipanti non possono in ogni caso strumentalizzare la propria appartenenza alla Fondazione per scopi di interesse personale.
11. La Fondazione non consente di corrispondere o accettare somme di danaro, doni o favori a/da parte di terzi, in forma anonima e/o allo scopo di procurarsi vantaggi diretti o indiretti.